

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005 n.165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare:

- l'articolo 39, che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quale autorità di vigilanza, il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale nello svolgimento delle proprie funzioni e per il raggiungimento delle proprie finalità;
- l'allegato 1, che alla lettera I) include tra le attività riservate i “*servizi di pagamento*”;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005 n. 96 e s.m., e in particolare:

- l'articolo 37, che attribuisce alla Banca Centrale le funzioni di gestione, regolamentazione e supervisione del sistema dei pagamenti della Repubblica di San Marino
- l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTI gli esiti della procedura di pubblica consultazione sulla bozza di regolamento conclusasi il 12 settembre 2025;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2025-03 denominato “*Regolamento di aggiornamento delle disposizioni in materia di operazioni di pagamento (SEPA)*”;

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2025-03 che entrerà in vigore l'8 ottobre 2025.

San Marino, 30 settembre 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato: Dott. Andrea Vivoli

**REGOLAMENTO
DI AGGIORNAMENTO
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
OPERAZIONI DI PAGAMENTO (SEPA)**

anno 2025 / numero 03

INDICE

Articolo 1 – Modifica all’articolo 6 del Regolamento n. 2024-04 2

Articolo 2 – Modifica all’articolo 10 del Regolamento n. 2024-04 2

Articolo 3 – Modifiche all’articolo 22 del Regolamento n. 2024-04 2

Articolo 4 – Norme finali e transitorie 2

Articolo 5 – Testi consolidati..... 3

Articolo 1 – Modifica all’articolo 6 del Regolamento n. 2024-04

1. All’articolo 6, comma 3, del Regolamento n. 2024-04, alla lettera e) è aggiunto il riferimento alla Direttiva 2009/110/CE.

Articolo 2 – Modifica all’articolo 10 del Regolamento n. 2024-04

1. All’articolo 10 del Regolamento n. 2024-04, il comma 6 è così sostituito:

“6. Su richiesta dell’UTILIZZATORE, un PSP offre all’UTILIZZATORE la possibilità di fissare un limite che stabilisca l’importo massimo trasferibile mediante BONIFICO ISTANTANEO, quando non già predisposto dal PSP medesimo, o, se già predisposto, di proporne l’innalzamento a proprio rischio.

Tale limite può essere fissato su base giornaliera o per singola operazione. I PSP provvedono affinché gli UTILIZZATORI siano in grado di modificare tale importo massimo, entro il limite concordato con il PSP, in qualsiasi momento prima che sia impartito un ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO ISTANTANEO. Qualora un ORDINE DI PAGAMENTO per un BONIFICO ISTANTANEO di un UTILIZZATORE superi l’importo massimo o comporti il suo superamento, il PSP del PAGATORE non esegue l’ORDINE DI PAGAMENTO per il BONIFICO ISTANTANEO e ne dà notizia all’UTILIZZATORE, comunicandogli le modalità per modificare l’importo massimo.”.

Articolo 3 – Modifiche all’articolo 22 del Regolamento n. 2024-04

1. All’articolo 22, comma 2, del Regolamento n. 2024-04, la lettera b) è così sostituita:

“b) entro il 9 luglio 2027, i PSP di cui alla precedente lettera a) offrono a tutti i loro UTILIZZATORI anche il servizio di pagamento di invio di BONIFICI ISTANTANEI in euro, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 11, e danno attuazione a quanto disposto dall’Allegato 2 in materia di verifiche del BENEFICIARIO su BONIFICI.”.

2. All’articolo 22 del Regolamento n. 2024-04, il comma 3 è così sostituito:

“3. Per i PSP rientranti nelle categorie degli istituti di pagamento o degli istituti di moneta elettronica, entrambi i termini di cui al precedente comma 2 sono fissati al 9 luglio 2027.”.

Articolo 4 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 8 ottobre 2025.

2. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e il termine del 9 luglio 2027, le disposizioni di cui all’articolo 11 comma 2 del Regolamento n. 2024-04, aventi ad oggetto il servizio di verifica del beneficiario (c.d. “VOP”) di cui all’Allegato 2 del Regolamento medesimo, non trovano applicazione.

3. Per effetto di quanto disposto al precedente comma 2, nel periodo transitorio ivi previsto, i prestatori di servizi di pagamento sammarinesi possono offrire agli utilizzatori il servizio di pagamento di invio di bonifici

istantanei in euro anche in assenza di VOP, purché gli stessi prestatori di servizi di pagamento informino gli utilizzatori dell'impossibilità di fornire il servizio VOP.

4. I contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in essere alla data medesima, qualora necessitino di adeguamenti rispetto alle disposizioni previste dal Regolamento 2024-04, così come modificate dal presente Regolamento, sono oggetto di variazione generalizzata da parte dei prestatori di servizi di pagamento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e comunque prima dell'avvio del servizio, con possibilità di ricorso, in via eccezionale, alla medesima procedura prevista dall'articolo X.IV.20 del Regolamento n. 2007-07 e s.m., ancorché trattasi di variazione non unilaterale ma imposta dalla necessità di allineamento ai nuovi standard normativi.

Articolo 5 – Testi consolidati

1. Il testo consolidato con le modifiche introdotte dal presente Regolamento sarà reso disponibile nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).